

pubblico, e con l'intervento degli sbirri, ciò che si sarebbe potuto divertire a compiere in privato (dato e non concesso, peraltro, che la *religio* gli consentisse di manomettere un cadavere). È chiaro tuttavia che i miei dubbi possono essere, quanto al terzo presupposto, anch'essi superati asserendo (come è, del resto, nella logica della teoria del C.) che non è vero affatto che il debitore potesse essere ucciso dal creditore: tesi, oltre tutto, già vigorosamente sostenuta da altri autori. Sicché rimane solo il quesito circa la compatibilità delle esecuzioni in questa forma specifica con la pur fiorente prolificità della classe plebea, la classe (stando a Livio) che traboccava di debitori insolventi. E rimane altresì, beninteso, il raccapriccio per la pratica del *partes seccare*. Ad ogni modo, mi vien fatto di aggiungere che la lettura del Collinder apre nuovi orizzonti alla storiografia romanistica. Per esempio in ordine alla nota e controversa distinzione di *XII tab.* 8.2.4 (*FIRA*. 1.53 s.) tra *iniuria, os fractum* e (anche qui il Forcellini autorizza) *membrum ruptum*. [1971].

22. LE CATEGORIE NELLA STORIA. – *Les catégories en histoire* è una raccolta, curata da Ch. Perelman, di conferenze tenute fra il 1964 e il 1968 al «Centre National de recherches de logique» di Bruxelles (ed. da l'Inst. de Sociologie, 1969, p. 147). Il volume si apre con una conferenza di egual titolo di L. E. Halkin, che ne costituisce in certo senso l'introduzione (p. 11 ss.), e si chiude con quella di Ch. Perelman (*Sens et catégories en histoire*, p. 133 ss.), che tira le fila del discorso: un discorso che, di volta in volta, si ferma sulla categoria dell'ellenismo (Cl. Préaux, p. 17 ss.), sul medio evo (F. Vercauteren, p. 28 ss.), sulla periodizzazione del medio evo (C. van de Kieft, p. 41 ss.), sul rinascimento (F. Masai, p. 57 ss.), sulla nozione di città (A. Joris, p. 87 ss.), sulle origini della categoria cristianesimo (M. Simon, p. 103 ss.), sul socialismo (C. Goriely, p. 123 ss.). La lettura è di molto interesse perché aiuta a rendersi con-

le implicazioni immaginabili. Dunque, il versetto decemvirale, checché ne abbiano detto i suoi interpreti di tanti secoli dopo, non significava affatto che nell'ipotesi di più creditori questi fossero autorizzati a spartirsi il corpo del debitore (senza necessità di andar troppo per il sottile nella determinazione delle parti). Esso significava, secondo il C., che il creditore (quello stesso unico creditore che si era trascinato l'*obligatus* nel suo carcere privato) aveva il diritto di evirare (anzi di far evirare pubblicamente dagli sbirri, dagli «Schergen»: ecco il motivo dei plurali *secanto* e *secuerunt*) l'insolvente. Vi è ancora la difficoltà del *si plus minusve secuerunt, se fraude esto*: che significa menomare di più o di meno il disgraziato? Ma l'A. supera lo scoglio con notevole agilità, facendo giustamente osservare che l'operazione considerata può effettivamente essere più o meno incisiva e spaziare da limitati interventi settoriali sino alla soluzione radicale di ogni problema.

2. Da parte mia osservo che la tesi dell'A. comporta l'accettazione di tre presupposti finora non largamente accettati: primo, che lo stato del sec. V a. C. mettesse a disposizione dei cittadini, per le loro esecuzioni private sulle persone dei debitori, appositi ufficiali giudiziari; secondo, che nel sec. V a. C. le donne non avessero ancora la possibilità di essere soggetti passivi di *obligationes*, oppure godessero del privilegio di essere sottratte all'esecuzione personale per debiti (o di essere assoggettate ad altro tipo di esecuzione personale, di cui peraltro non vi è memoria); terzo, che le dodici tavole non abbiano disposto, prima di passare al *partes secanto*, che il debitore potesse essere (*tertiis nundinis*), venduto *trans Tiberim* oppure ucciso. Soprattutto il terzo presupposto mi sembra debole. Sarà che io non sono il marchese di Sade, ma non capisco che bisogno e che gusto vi fosse nel *partes secare* ad un debitore, particolarmente se morto; anzi, visto che il cadavere del debitore spettava al creditore, non afferro perché i decemviri avrebbero espressamente autorizzato quest'ultimo a fare in

stematico (oltre che di una redazione unitaria) del testo editto; il fatto che proprio Giuliano, nei suoi *digesta* (cfr. D. 37.5.6), critica una certa disciplina contenuta nell'editto. Dunque, pura e semplice edizione critica o emendata del vecchio documento. Sarà. Non vedo peraltro perché le fonti postclassiche siano meritevoli di credito, visto che parlano erratamente di *ordinatio edicti* o di *compositio edicti perpetui*. (Se mi è permessa una parentesi scherzosa, dirò che l'insistenza, chiamiamola così, con cui la comune dottrina continua ad insegnare, ad onta di ogni indizio contrario, che una «codificazione» dell'editto pretorio vi fu, mi chiama alla mente l'aneddoto di quel signore che entrò in una pasticceria e ordinò un gelato con panna. «La panna è terminata», disse il cameriere. «Allora mi porti caffè con panna», replicò l'avventore. «Ma le dico che la panna è terminata», insistette il cameriere. «Giusto», concluse il cliente, «mi porti solo una porzione di panna»). [1970].

21. IL FORCELLINI AUTORIZZA. – 1. «*Tertiis nundinis partes secanto: si plus minusve secuerunt, se fraude esto*». Di questa famosissima norma decemvirale, attestata da Gell. 20.1.52 come possibile e sanguinosa conclusione della procedura esecutiva contro i debitori insolventi, sono state date, come ben noto, tutte le possibili interpretazioni. Tutte meno una, almeno a mia conoscenza. A colmare la lacuna ha provveduto Björn Collinder in un articolo intitolato *Shylock und das Zwölftafelgesetz* (estr. da *Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala* 1967-68). Partito dal processo di Shylock nel *Merchant of Venice* e giunto attraverso un'elegante *causerie* sino al testo decemvirale, il C. pone in dubbio che i decemviri abbiano statuito l'atroce regola (oltre tutto ingrata ai *plebeii*) della ripartizione del corpo del debitore tra i suoi creditori. Ciò posto egli osserva che *pars* significa anche (a buon intenditor poche parole) *pars virilis*, anzi (secondo il Forcellini) anche «*unus ex testiculis*», e che *secare* vuol dire anche «resecare» con tutte